

10 16453



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

03 DIC. 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N. 956 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso PROIETTI MILENA/Consorzio Autostrade Siciliane – impegno spesa e liquidazione sentenza n° 1783/18

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina R.G. 1772/18 , tra **Proietti Milena** ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 1783/18 del 28/09/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 800, nonché alla rifusione delle spese legali per € 1.000,00 oltre oneri accessori per un totale di € 1.196,00 come da conteggio inviato dall'avv. Antonio Maria Cardillo allegato al presente provvedimento, per un totale complessivo di € 1.996,00;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS dell' 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.996,00 sul capitolo n. 131 del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1783/18 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.996,00 a favore di **Proietti Milena** nata a Messina il 13/09/1944 c.f. PRTMLN44P53F158Q, mediante bonifico sul c/c IBAN IT44Z 07601 16500 000031 512965 alla stessa intestata;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3457 Atto del 2018
Importo € 1996,00
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 5/12/18
Il Rimanente

PEC,
Tipo E-mail
Da
A
Oggetto

PEC
-- <avv.archimede@pec.it>
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE - MESSINA - <autostradesiciliane@posta-cas.it>
notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Venerdì 26-10-2018 17:49:00

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Allegati:

sentenzaesecutivaCAS.pdf.p7m relatalematicaesecutivaPROIETTI.pdf.p7m

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
29 OTT. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.
 		

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 24567
del 29-10-2018 Sez. A





N. 1783/18 R. Sess.
N. 1772/18 R.A.C.
N. 9018/18 Gen.
N. Rapp.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. PAOLO CURRO'
ha pronunciato la seguente

SENTEZA

nella causa iscritta al n°1772/18 Reg. Gen. decisa all'udienza del 28.09.2018

T R A

CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) in persona del suo Legale Rapp.re pro tempore
con sede Legale in Messina, c/da Scoppo, ed vi eletto dom.to in via e. L. Pellegrino,
rapp.to e difeso dall' Avv. GIUSEPPE FRENI
ATTORE

C O N T R O

GENERALI ITALIA , in persona del Legale rapp.re pro tempore con sede in via
Marocchese, 14, Mogliano Veneto (TV)

CONVENUTA CONTUMACE

PROIETTI MILENA (c.f. PRTMLN44P53F158Q) res. in Messina, dom.to rapp.ta e
difesa dagli Avv.ti ANTONIO MARIA CARDILLO e SANTINO ARCHIMEDE
Con studio in Spadafora, via Nazionale, 207

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 30 Aprile 2018 per l'udienza del 03.09.2018 il
CAS conveniva in giudizio, le Generali Italia spa e PROIETTI MILENA al fine di
vedersi risarcito il danno verificatosi in un sinistro autostradale il 20.11.2015 in Località
Viadotto San Filippo. Si precisava che il mezzo di proprietà di Proietti Milena tg. CN542JJ,

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 24567

del 28-10-2018 Sez. A



assicurato con le Generali, aveva causato un danno al patrimonio autostradale come si evinceva dal rapporto della Polizia Stradale.

I danni sarebbero ammontati ad Euro 2.273,33.

Si costituiva in giudizio la Proietti Milena che contestava integralmente quanto eccepito da controparte, rilevando che il predetto danno era già stato pagato in data 23.11.2016 dalla compagnia Generali spa; si chiedeva il riconoscimento della responsabilità aggravata a carico del CAS e la condanna alle spese del giudizio.

Non si costituiva la Compagnia Generali che rimaneva contumace.

La causa veniva decisa all'udienza del 28.09.2018.

Motivi della decisione

La domanda di parte attice non è fondata e viene pertanto rigettata.

E' documentalmente dimostrato che in data 23.11.2016 la Compagnia Assicurativa Generali, aveva provveduto a risarcire il danno per cui è causa con un bonifico di euro 2.273,33 per il sinistro del 20.11.2015(v. prod. Allegata). Da ciò discende che l'obbligazione risarcitoria per la quale il CAS ha avviato la procedura giudiziaria risulta estinta da ben 2 anni prima della citazione in giudizio della Proietti.

Non resta al giudice che valutare le richieste di condanna per lite temeraria formulate dalla convenuta.

Come emerge chiaramente anche dal testo del primo comma dell'articolo 96, chi avvia una lite temeraria pone in essere un comportamento illecito dal quale può discendere l'obbligo di risarcire la controparte di tutti i danni subiti dall'essersi trovato costretto a partecipare e difendersi in un giudizio del tutto privo di giustificazione.

I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debetur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa (sul punto cfr. Cass. n. 18169/2004).

Si precisa che in ogni caso il giudice può provvedere anche a una liquidazione equitativa del danno.

L'azione giudiziaria, col quale l'interessato pone in essere le condizioni per realizzare la sua aspettarria ad un bene della vita deve essere innanzitutto un atto di responsabilità personale che, come tale deve presupporre l'esistenza di un interesse valido ed effettivo (art.100 cpc), non potendo il processo rappresentare un inutile aggravio per il Sistema - Giustizia.


In questo senso l'art. 96 cpc prevede un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata per c.d. lite temeraria, con la possibilità di condanna per i danni dovuti dall'aver agito e/o resistito con malafede o colpa grave, ovvero di aver in qualche modo "abusato" dell'azione giudiziaria facendo uso distorto del processo (Cass. Civ.n. 19976/2005; 14789/2007; 24645/2007). La l. n.69/2009 ha poi introdotto un elemento del tutto innovativo all'art.96 cpc, ovvero il comma 3° il quale così statuisce "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombenente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitabilmente determinata". Si tratta, invero, di una condanna con vera e propria natura sanzionatoria, il cui operare è subordinato alla presenza, nella parte soccombenente, di un elemento soggettivo, ossia quello della malafede o colpa grave e con la possibilità per il giudice a) di agire anche d'ufficio, ossia non necessariamente su presenza della parte, poi risultata vittoriosa; b) di agire "in ogni caso" e dunque, anche a prescindere dal fatto che il comportamento della parte soccombenente abbia provocato all'altra parte un danno effettivo e dimostrabile. La *ratio* del legislatore è evidente: scoraggiare l'uso o, meglio, l'abuso di pratiche volte a rallentare e intralciare il corretto funzionamento della Giustizia.

Si liquida in via equitativa la somma di Euro 800,00 in favore di Proietti Milena.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e poste a carico del CAS.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) RIGETTA la domanda formulata dal CAS CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, rivolta nei confronti delle GENERALI ITALIA spa e PROIETTI MILENA;
- 2) CONDANNA il CAS, CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rapp.re p.r. . al pagamento delle spese per lite temeraria in favore di PROIETTI MILENA che si liquidano in complessivi € 800,00
- 3) CONDANNA il CAS, CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese generali, cpa ed ira se dovute nei confronti di Proietti Milena; mentre si compensano nei Confronti di GENERALI ITALIA SPA rimasta contumace.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 28.09.18

Danneggiato in Cancellaria
il ... 2018
Dott. ssa Raffaella Lanza

Il Giudice di Pace
(Avv. Paolo Curro)
PAOLO CURRO
Giudice di Pace



Originale P.E. x Avv.¹⁰

È' copia conforme all'originale.

Applicate marche per C 7.

Messina 11/11/2018

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Iarcho



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹⁰ Santino Azelmo
nell'interesse di Picelli Milena.

Messina 11/11/2018

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Iarcho



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Santino Archimede, c.f. RCHSTN85E14F1580, nato a Messina (ME), il 14.05.1985, con studio professionale in Spadafora (ME), in Via Nazionale n.207, attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica [sentenzaesecutivaCAS], documento contenente sentenza n.1783/2018, n.RG. 1772/2018, emessa dal G.d.P., avv. P. Currò in data 28.09.2018 e pubblicata in cancelleria in data 03.10.2018, emessa in favore della sig.ra Proletti Milena e contro il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), rilasciata con formula esecutiva in data 11.10.2018, è conforme alla copia esecutiva cartacea dalla quale è estratta.

RELATA DI NOTIFICA

ex art. 3-bis L. 53/1994 e successive modifiche ed integrazioni

Il sottoscritto Avv. Santino Archimede, codice fiscale: RCHSTN85E14F1580, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina (tessera n.2016000165), indirizzo pec: avv.archimede@pec.it, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore della Sig.ra PROIETTI MILENA, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione di notifica ed alla superiore attestazione di conformità, l'allegato: [sentenzaesecutivaCAS], documento contenente sentenza n.1783/2018, n.RG. 1772/2018, emessa dal G.d.P., avv. P. Currò in data 28.09.2018 e pubblicata in cancelleria in data 03.10.2018, emessa in favore della sig.ra Proletti Milena e contro il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), rilasciata con formula esecutiva in data 11.10.2018, conforme alla copia esecutiva dalla quale è estratta e sottoscritta digitalmente in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n.5 del DM 44/2011, così come modificato dal DM 48/2013 a;

- C.A.S., Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del suo Legale rappresentante p.t. con sede in Messina c/da Scoppo all'indirizzo di posta elettronica certificata: autostradesiciliane@posta-cas.it, estratto dal registro IPA, registro per le Pubbliche Amministrazioni;

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento n.RG. 1772/2018, promosso dal Consorzio Autostrade Siciliane contro Milena Proletti e Generali Italia SPA, definito con sentenza del GdP di Messina, Avv. P. Currò, n.1783/2018, n.RG.1772/2018, pubblicata in data 03.10.2018.

Spadafora (ME), 26.10.2018

Firmato digitalmente da Avv. Santino Archimede

Scrivi qui il testo di ri Intera cassetta postale

Posta
Calendario
Contatti
Deleted Items (16)
Drafts [7]
Inbox (20)
Junk E-Mail
Sent Items

Fai clic per visualizzare tutte le cartelle

Eliana Vinci
GENNARO (2)
MANGIONE (4)
PASQUINELLI (17)
Santo Spagnolo (13)
password

Gestione delle cartelle...

**Fwd: POSTA CERTIFICATA: Re: sentenza n° 1783/18
G.d.P. di Messina**

Ufficio Contenzioso [ufficiocontenzioso@posta-cas.it]

Inviato: venerdì 30 novembre 2018 12:56**A:** ufficiosinistri@autostradesiciliane.it**Allegati:** [fattura pro-forma.pdf \(168 KB\)](#)

>
 >Da: "Ufficio Contenzioso" ufficiocontenzioso@posta-cas.it
 >A: avvantoniomariacardillo@pec.it
 >Cc:
 >Data: Tue, 27 Nov 2018 08:48:42 +0100 (CET)
 >Oggetto: sentenza n° 1783/18 G.d.P. di Messina
 >
 >
 >> Egr. Avvocato,
 >> ai fini della liquidazione della sentenza in
 >> oggetto è necessario che ci comunichi il codice
 >> IBAN della Sua cliente, nonché se i compensi
 >> legali sono soggetti ad IVA, precisando che in
 >> mancanza di tali dati il Consorzio non potrà
 >> procedere a dare esecuzione alla stessa.
 >> Cordialmente
 >> Ufficio Assicurazione e Sinistri
 >> d'ordine del dirigente
 >>
 >
 >Spett.le Consorzio delle Autostrade Siciliane -
 Ufficio Assicurazione e Sinistri,
 >a riscontro della Vs.pec del 27.11.2018 Vi comunico
 i dati bancari della mia Cliente, Sig.ra Proietti
 Milena, ove potete effettuare il pagamento della
 somma di ? 800,00 a titolo di risarcimento danni per
 lite
 temeraria e di ? 1.000,00, oltre spese generali e
 CPA (l'IVA non è dovuta poichè sia io, sia il mio
 collega
 codifensore operiamo in regime forfetario) a titolo
 di spese legali, per come disposto dalla sentenza in
 oggetto:
 >
 >C/C Postale n.31512965 intestato a Proietti Milena
 >IBAN : IT44Z0760116500000031512965
 >
 >Ad agevolazione del Vs. calcolo allego alla
 >presente una prenotula relativa alle spese legali
 >poste a
 >Vs.carico.
 >
 >Rimango a disposizione per qualsivoglia altra

esigenza ed in attesa del pronto pagamento delle somme dovute
>
>Distinti saluti
>Avv.Antonio Maria Cardillo
>
>

Connesso a Microsoft Exchange

**Avv. Antonio Maria Cardillo
C.F. CRDNNM70P09G273K - P.IVA 03360040830**

Spadafora (ME), li 30.11.2018

Spett.le.
Proietti Milena
Via Santa Marta n.240
98100-MESSINA (ME)

Oggetto: *Prenotula Proietti Milena / CAS; R.G.1772/2018; liquidazione compensi legali di cui alla sentenza 1783/2018 emessa dal Giudice di Pace di Messina, Avv.Currò, in data 28.09.2018 e depositata in cancelleria il 3.10.2018.*

Compensi liquidati in sentenza.....	€ 1.000,00 +
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari).....	€ 150,00 +
Cassa Avvocati (4%).....	€ 46,00 =
Totale documento.....	€ 1.196,00

Diconsi euro **millecentonovantasei/00**

Non si applica l'Iva, né la ritenuta di acconto in quanto prestazione resa nell' ambito del regime fiscale FORFETARIO di cui all' articolo 1 co 54-89 Legge 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni..

L'imposta di bollo verrà applicata all'originale della fattura che verrà emessa nei confronti della cliente a seguito dell'effettivo pagamento

Avv.Antonio Maria Cardillo